



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

AREA VI SERVIZIO VIABILITÀ

Numero 26 del 25-02-2026

OGGETTO: ORDINANZE N. 19/2026 PROT. 2437 DEL 17.02.2026 E N. 22 PROT. N. 2635/26 DEL 20.02.2026 (PROROGA ORD. N. 19/26). DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTE PATRIZIO DALLA PROV.LE VIA PER CAMPAGNANO (LATO PETRUSCHETO) A VIA DEL CASALETTO. DIVIETO DI TRANSITO E CHIUSURA STRADA PER SITUAZIONE EMERGENZIALE. REVOCA PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Ordinanza n. 19/2026 veniva stabilito di interdire il transito di tutti veicoli sulla via Monte Patrizio nel tratto ricompreso tra la via per Campagnano (lato Petruscheto) alla Via del Casaletto con chiusura della strada e contestuale deviazione del traffico su viabilità alternativa;
- tale provvedimento si era reso necessario a tutela della pubblica incolumità in quanto, a causa del maltempo del giorno 14.02.2026, era stato disposto con diffida dei Vigili del Fuoco il divieto di transito e chiusura strada della via Fontana Mancina nel tratto ricompreso tra il civ 1 e il 2;
- per la Via Monte Patrizio, non essendo questo tratto viario ritenuto idoneo a recepire l'incremento di traffico conseguente la chiusura della Via Fontana Mancina, erano disposti lavori di "Somma Urgenza" per la messa in sicurezza e il miglioramento della viabilità;

Considerato che:

- a seguito dell'intervento operato dal Servizio LL.PP/Manutenzione comunale è stato possibile mettere in sicurezza la carreggiata stradale anche con parziale aumento della superficie utile che diviene pertanto percorribile con le dovute cautele e limitazioni in ambo i sensi di marcia senza particolari difficoltà.
- in data odierna il Servizio Lavori Pubblici/Manutenzione trasmetteva nota Pec prot. n. 2788/2026 con la quale comunicava il fine lavori di messa in sicurezza e la riapertura al transito veicolare della Via Monte Patrizio;
- con lo stesso Servizio Lavori Pubblici Manutenzione era concordata l'istituzione del limite di velocità di 20 km/h;
- venuta meno la manifestata esigenza di chiusura della Via Monte Patrizio è obbligo consentire il transito veicolare;

Ritenuto, pertanto dover revocare il provvedimento di viabilità temporaneo in Monte Patrizio che prevedeva il divieto di transito a tutti i veicoli nel tratto compreso tra la Via per Campagnano (lato Petruscheto) e la Via del Casaletto;

Visti gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Responsabile competente;

Visti gli art. 5, 7 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285

ORDINA

per le motivazioni in premessa riportate:

1 di revocare i provvedimenti di viabilità che prevedevano il divieto di transito a tutti i veicoli e contestuale chiusura strada in Via Monte Patrizio nel tratto compreso tra la Via per Campagnano (lato Petruscheto) e la Via del Casaletto;

2 il ripristino della circolazione ordinaria con l'istituzione del limite di velocità a 20 Km/h.

^^^^^^^^^^

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Capo P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul

sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene trasmessa:

- Sindaco;
- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- Questura di Roma – Dip. per la Polizia Stradale;
- ARES 118;
- Comando Vigili del Fuoco;
- Prefettura di Roma/ Ufficio Territoriale del Governo;
- Servizio Tecnico comunale;
- Servizio Ambiente comunale.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Li, 25-02-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALDO PADOVANI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005